CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Gennaio/03 - 2022

INDICE

Novità I.V.A. 2022- Modifica all'art. 9 del D.p.r. 633/72 *pag. 2*
(Regime IVA dei trasporti di beni in esportazione)

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Novità I.V.A. 2022 – Modifica all'art. 9 del D.p.r. 633/72

(Regime I.V.A. dei trasporti di beni in esportazione)

Dal 1° gennaio 2022, la legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. D.L. "Fiscale") ha adeguato la normativa nazionale relativa alla non imponibilità ad IVA dei trasporti internazionali di beni a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

In proposito, è noto che l'articolo 9, comma 1, numero 2, del D.P.R. 633/1972, qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili ad IVA, *"i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69"*.

Il tenore letterale della norma in vigore fino alla fine dell'anno appena trascorso subordinava la non imponibilità IVA al solo fatto che il servizio di trasporto fosse relativo a beni oggetto di trasporto internazionale, consentendo l'applicazione della non imponibilità anche nel caso in cui il trasporto fosse fatturato ad altri vettori o contraenti terzi (in proposito, si veda, tra le altre, la circolare ministeriale 26 del 3 agosto 1979).

Il D.L. Fiscale è intervenuto specificando nel testo del citato articolo 9 che "*le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma*".

La disposizione di cui sopra introduce quindi un'importante novità per le imprese di trasporto - che spesso si trovano a sub affidare a terzi soggetti il trasporto di alcune tratte - poiché restringe significativamente l'ambito applicativo della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale. Infatti, come anzidetto, se con la previgente formulazione dell'art. 9 D.P.R. n. 633/72, la non imponibilità del trasporto risultava condizionata al fatto che il servizio fosse "relativo" ad un bene in esportazione o importazione (in tal caso a condizione che il corrispettivo sia incluso nel valore doganale), con la novella normativa, viene introdotto anche l'ulteriore requisito "soggettivo", secondo cui la non imponibilità per i servizi in questione spetta solo ove il servizio sia reso direttamente all'esportatore/importatore/destinatario.

Come si può evincere dalla formulazione della nuova disposizione, si noti inoltre che il trattamento di non imponibilità resta applicabile anche ai servizi di trasporto resi ai soggetti che prestano i servizi di cui al numero 4 dell'art. 9, ossia *"i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali"*.

Conseguentemente, per le imprese di trasporto che rendono servizi alle imprese di spedizione continuerà ad essere applicabile il regime di non imponibilità a condizione ovviamente che il trasporto abbia ad oggetto beni in esportazione/transito/importazione (in tale ultimo caso a patto che il corrispettivo della spedizione sia incluso nel valore dichiarato in dogana in sede di importazione). Analoghe considerazioni riguardano anche i servizi relativi alle operazioni doganali tipicamente forniti dalle imprese che agiscono in dogana quali rappresentanti doganali ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

In conclusione, a partire dal 2022 l'applicazione della non imponibilità dovrà essere valutata ponendo particolare attenzione anche alla qualificazione soggettiva dell'acquirente del servizio di trasporto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI